

Verbale Assemblea dei soci PRO NATURA CESENA (pag.1/2)

Oggi **09 Dicembre 2019** alle ore 20,30 presso La Sede Assiprov si è tenuta, in seconda convocazione, l'assemblea dell'Associazione Pro Natura Cesena, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno

In sede straordinaria

- 1) Modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo settore" e trasformazione in Associazione di Promozione Sociale;

In sede ordinaria

- 2) Elezione dell'organo di amministrazione;
- 3) Varie ed eventuali.

come da avviso di convocazione affisso, nei termini previsti, presso la segreteria e presso i luoghi di servizio dei volontari e inviato ai soci utenti posta elettronica o per posta ordinaria

Constata la presenza di n. 10 soci e la registrazione di n.5 deleghe per un totale quindi di n.15 soci, pari al 72% del corpo sociale, il Presidente dell'Associazione dichiara validamente costituita l'Assemblea e nomina segretario della stessa sig. Turci Cesarino.

Relativamente al primo punto all'ordine del giorno, dopo aver accertato la persistenza del quorum, prende la parola il Presidente il quale legge e spiega i passi salienti del nuovo Statuto, approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 04 Settembre 2019, sia nelle parti dettate dalla normativa del Codice del terzo settore che da quelle per favorire nuove attività associative, per passare anche a quelle parti che riguardano l'attività nel territorio di Cesena.

Al termine della sua esposizione viene effettuata la votazione, per alzata di mano, sull'approvazione del nuovo statuto dell'Associazione che riscuote il parere unanime dei soci.

Pertanto, l'Assemblea dei soci, nella seduta del 09 Dicembre 2019, alle ore 22, delibera all'unanimità il nuovo statuto che si compone di n. 27 articoli, raccolti in n. 9 pagine, controfirmati dal Presidente e la trasformazione in Associazione di Promozione Sociale.

Si passa al secondo punto all'ordine del giorno, in seduta ordinaria, per l'elezione di cinque consiglieri del Consiglio Direttivo, organo di amministrazione dell'Associazione, e il Presidente appresta il seggio elettorale richiedendo la disponibilità di un Presidente e di due scrutatori.

Si propongono i sig. Greco Eugenio per presidente del seggio e i signori Turci Cesarino e Gabellini Paolo come scrutatori. L'assemblea approva i predetti soci.

Il presidente del seggio procede al conteggio, controllo e validazione delle schede, unitamente ai scrutatori. Vengono chiamati uno per uno i soci aventi diritto. Dopo aver completato le operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo spoglio.

Turci Cesarino

Gabellini Paolo

PRO NATURA CESENA Associazione di Volontariato

Sede legale e Sede Operativa: ASSIPROV – Via Serraglio 18 - 47521 Cesena.

Verbale Assemblea dei soci PRO NATURA CESENA (pag.2/2)

All'esito dello scrutinio si riportano le seguenti votazioni:

Turci Cesarino voti Nr.15

Greco Eugenio voti Nr.14

Palmieri Lidia voti Nr.13

Poggi Paolo voti Nr.10

Turci Alessandro voti Nr. 7

Turci Carmen voti Nr.6

Rocchi Giancarlo voti Nr.4

Vengono quindi eletti i signori

Turci Cesarino, Greco Eugenio, Palmieri Lidia, Poggi Paolo, Turci Alessandro.

Primo dei non eletti i signori Turci Carmen

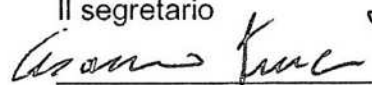
Il Presidente del seggio, sig. Greco Eugenio proclama i signori Turci Cesarino, Greco Eugenio, Palmieri Lidia, Poggi Paolo, Turci Alessandro, eletti come consiglieri dell'Associazione Pro Natura di Cesena.

Non essendo state avanzate proposte o richieste da affrontare al punto n. 3 dell'ordine del giorno, l'Assemblea viene chiusa alle ore 23,30

Il Presidente



Il segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Cesena

Copia fotostatica dell'originale esistente agli atti di
questo Ufficio, registrato a Cesena il **1.3. GEN. 2020**
n. **78** Serie **3** € **20,00**
Euro **duecento/00**

IL DIRETTORE





STATUTO SOCIALE "PRO NATURA CESENA APS"

Art. 1 (Denominazione, sede e legami federativi)

È costituita, nel rispetto del D. lgs. n. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore "PRO NATURA CESENA APS" ed assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta di promozione sociale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione "PRO NATURA CESENA APS" ha sede legale presso il Coordinamento del volontariato di Cesena, alla via del Serraglio n. 18 – 47521 Cesena (FC). Il trasferimento della sede legale, all'interno del comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 (Statuto, efficacia e sua interpretazione)

L'associazione "PRO NATURA CESENA APS" è disciplinata dal presente statuto, agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione: esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Lo statuto è interpretato secondo le regole ermeneutiche generali riferibili ai contratti, nonché secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi del Codice Civile.

Art. 3 (Finalità e attività dell'associazione)

L'associazione "PRO NATURA CESENA APS", in seguito denominata "associazione", è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro e ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È un'associazione di promozione sociale che opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti locali.

Scopo dell'associazione è quello di promuovere la cultura dei cittadini cesenati e del suo circondario, attraverso la crescita culturale della società e del rispetto del patrimonio ambientale, promuovendo la sensibilità verso i valori culturali, verso i bisogni sociali, i valori della cultura locale e della multiculturalità, il rispetto per la natura, il desiderio di tutela e conoscenza del patrimonio paesaggistico, artistico e architettonico del nostro territorio, i concetti e le azioni alla base dell'educazione ambientale e dello sviluppo sostenibile. Si prefigge, altresì, di aggregare i cittadini, favorendo in modo prevalente la loro crescita culturale, i valori del volontariato in senso generale, la loro socialità e solidarietà, la loro visione interculturale e interetnica, lo sviluppo di atteggiamenti ecocompatibili e volti a promuovere un futuro sostenibile.

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, (art.5 D.lgs. nr.17 del 3/07/2017) sotto elencate, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;

- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di:

- svolgere attività di promozione culturale presso i cittadini del comprensorio cesenate per gli scopi sopra richiamati;
- organizzare volontari con compiti di prevenzione e di controllo ambientale secondo le leggi e le ordinanze di Comuni, Regioni e dello Stato Italiano;
- promuovere attività legate ai lavori socialmente utili allo scopo di valorizzare e promuovere attività culturali, la conoscenza e la tutela degli ambienti naturali, la salvaguardia del patrimonio culturale del territorio romagnolo.
- gestione in proprio o in collaborazione con altri di:
 - spazi situati all'interno del territorio comprensoriale con valenze culturali, didattiche e ambientali allo scopo di valorizzarne la conoscenza e la fruibilità nel rispetto dell'ecosistema;
 - strutture pubbliche o private di interesse culturale situate all'interno della nostra città o del suo comprensorio allo scopo di permettere la conservazione e la fruibilità intelligente e responsabile degli spazi collettivi;
- promuovere attività culturali che riducono il disagio o lo svantaggio giovanile o dell'uomo in generale:
 - attraverso la gestione di servizi rivolti alle persone svantaggiate e tesi a svilupparne la crescita culturale e allo stesso tempo il loro inserimento sociale;
 - attivando azioni rivolte ad avvicinare il mondo del lavoro a chi è in stato di necessità fisica o psicologica coinvolgendo giovani e anziani;
 - progettando o gestendo in proprio bandi di concorsi o altre attività culturale atte a facilitare l'entrata nel mondo del lavoro dei giovani e delle persone disagiate;
 - collaborando o facilitando la costituzione di cooperative o organismi che all'interno del loro statuto perseguono i valori statuari di "PRO NATURA CESENA APS".
- Promuovere l'uso della bicicletta per mezzo di attività culturali; attività ricreative e gestione di centri di interscambio tra auto-treno-bus e la bicicletta.
- Promozione ed organizzazione di uscite/gite per gli associati e familiari per la socializzazione delle persone e la promozione del territorio.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'associazione "PRO NATURA CESENA APS" opera prevalentemente nel territorio della Regione Emilia-Romagna, ma può promuovere attività o collaborazioni in altri territori dello Stato italiano.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

Art. 4 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi, impegnandosi a realizzare le attività di interesse generale richiamate nell'art. 3 del presente statuto.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 5 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 15;
- votare in assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'organo competente.

Art. 6 (Volontariato e attività lavorative)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Agli associati volontari possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.



La qualità di socio non è però incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato, autonomo o con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione purché e solo quando, fatto salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, del Codice del Terzo Settore, sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità associative.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nelle attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 7 (Perdita della qualità di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, anche attraverso memoria scritta da indirizzare almeno sette giorni prima della data di convocazione dell'organo. La deliberazione di esclusione dovrà essere notificata, con forme che ne garantiscono la conoscenza, all'associato.

L'associato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 8 (Organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Organo di Amministrazione;
- Presidente.

Al fine del raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione può dotarsi di organi consultivi istituiti e disciplinati con apposito regolamento approvato dall'organo di amministrazione.

Art. 9 (L'assemblea degli associati)

L'assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale.

Ciascuno associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 11 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 12 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 13 (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 ed un massimo di 7 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per tre anni, i suoi componenti sono rieleggibili e il loro mandato è gratuito.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;

- nomina al suo interno il Presidente dell'associazione, un Vice-Presidente, un segretario e un tesoriere;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- promuove raccolte fondi;
- stipula tutti gli atti, convenzione con enti pubblici e privati, nonché contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- stabilisce l'ammontare della quota sociale.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione presiede l'organo di amministrazione o in sua vece, il Vice Presidente o, in mancanza di entrambi, il consigliere più anziano in carica.

L'organo di amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero lo richieda almeno un terzo dei consiglieri. L'organo di amministrazione assume le proprie deliberazioni con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I consiglieri non possono presenziare per delega.

I verbali di ogni adunanza dell'organo di amministrazione, redatti dal verbalizzante segretario, vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio nell'adunanza successiva e conservati agli atti.

Art. 14 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'organo di amministrazione, al proprio interno, tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; coordina le attività dell'associazione, è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'associazione, firma ogni atto autorizzato dal Consiglio Direttivo; in caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica nella riunione del Consiglio Direttivo immediatamente successiva. In caso di assenza prolungata del Presidente, giustificata di fronte al Consiglio Direttivo da adeguati motivi, le deleghe assegnate al Presidente passano al Vice - Presidente per mezzo di esplicita delibera consiliare.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 15 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

Art. 16 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 17 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 18 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 19 (Bilancio e bilancio sociale)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 20 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 21 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito, come sopra richiamato dall'art. 6, comma 2, del presente statuto, nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 22 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Al volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di volontariato.

Art. 23 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 24 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 25 (Devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento dell'Associazione, per cessazione dell'attività o per qualsiasi altra causa, deve essere deliberata dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze qualificate previste.

Dopo la procedura di liquidazione, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D. Lgs 117/2017 ss, se istituito o previo parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad altre Associazioni di Promozione Sociale o Enti del Terzo Settore che siano in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente Statuto. In mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 (Regolamento)

Il Consiglio direttivo, su mandato dell'Assemblea ordinaria, provvede a redigere ed aggiornare il Regolamento al fine di dettare norme specifiche per la corretta esecuzione del presente Statuto nonché per predisporre gli strumenti più opportuni ed idonei per l'effettiva messa in pratica delle disposizioni contenute nello Statuto stesso.

Art. 27 (Disposizioni finali)

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si osservano le norme previste dal Decreto Legislativo 3

luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Ogni riferimento al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore diviene efficace dalla sua operatività.

Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione al Registro regionale.

L'Associazione sarà a tutti gli effetti Ente del Terzo Settore ed iscritta nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore dal momento della istituzione del predetto Ufficio.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Cesena, 09/12/2019

9

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'M. Pignatelli', is written over a faint horizontal line.